

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CHIARANTE, ARGAN, ALBERICI, NOCCHI,
CALLARI GALLI e LONGO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1988

Norme sul funzionamento e sui poteri del Consiglio nazionale
per i beni culturali e ambientali

ONOREVOLI SENATORI. - La proposta che presentiamo ha lo scopo - in attesa di una revisione complessiva delle norme che disciplinano la tutela dei beni culturali e ambientali e l'organizzazione del relativo Ministero (revisione che comunque è più che matura e per la quale i proponenti hanno predisposto e presenteranno fra alcune settimane un organico disegno di legge) - di provvedere, con un intervento legislativo che può essere realizzato in tempi brevissimi, a definire con più precisione i compiti e ad eliminare alcune gravi disfunzioni che da tempo si erano venute manifestando nell'attività del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, ma che si sono andate particolarmente aggravando nell'ultimo periodo.

Tali disfunzioni riguardano innanzitutto i ritardi, divenuti sempre più lunghi, con i quali si è provveduto, alla scadenza dei quattro anni, al rinnovo del Consiglio: sia per la tendenza alla proroga da parte del potere esecutivo, in assenza di norme più vincolanti; sia per le mancate o ritardate designazioni da parte degli Enti che debbono nominare loro rappresentanti. Si è giunti alla situazione paradossale che il nuovo Consiglio, per il quale le elezioni sono state effettuate alla fine del 1987 (e dunque già in grave ritardo rispetto alla scadenza del Consiglio precedente), non è ancora stato insediato a quasi un anno di distanza, mancando ancora le designazioni da parte di alcune Regioni. In tal modo si è determinata una situazione di sostanziale

vacatio: sia per la minore autorevolezza di un Consiglio da tempo scaduto, sia per la comprensibile tendenza di molti dei suoi membri (parecchi dei quali non avrebbero neppure più i titoli, oggi, per far parte di tale organismo) a considerarsi, nonostante la proroga, sempre meno interessati ad assicurare il funzionamento del Consiglio stesso. Nell'articolo 1 si stabilisce perciò che il Consiglio debba considerarsi legalmente «completo» e in grado di funzionare una volta effettuate le elezioni delle componenti elettive, senza dover attendere il completamento di tutte le designazioni; e si prevedono date certe e inderogabili sia per lo svolgimento delle elezioni sia per l'insediamento del Consiglio appena eletto. Sempre nell'articolo 1 si provvede, anche, alla difficoltà, in molti casi insorta, di garantire la presenza - a causa della pletoricità dell'attuale composizione del Consiglio nazionale, che dovrebbe essere rivista in sede di legge generale di riforma del Ministero e della normativa di tutela - della maggioranza assoluta dei membri per raggiungere il numero legale.

L'articolo 2 è invece diretto a valorizzare il Consiglio come organo di rappresentanza dell'intellettualità scientifico-tecnica impegnata sui problemi del patrimonio culturale e ambientale. Si prevede perciò - accogliendo una richiesta molto sentita - che tutti i membri del Consiglio eletti in rappresentanza dei funzionari scientifico-tecnici, dei docenti universitari, dei responsabili degli istituti culturali entrino a far parte dei comitati di settore ai quali si riferisce la loro specifica competenza. In tal modo viene meglio delimitata anche la discrezionalità lasciata al Ministro per quel

che riguarda la composizione dei comitati di settore.

L'articolo 3 mira invece a rafforzare il ruolo del Consiglio nazionale, affinché esso svolga effettivamente una funzione determinante nello sviluppo della politica di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, in conformità con il carattere essenzialmente «tecnico e scientifico» che al momento della costituzione si era dichiarato, da parte dello stesso Governo proponente, di voler attribuire al nuovo Ministero. Si precisa, a tal fine, che è obbligatorio per il Ministro chiedere al Consiglio i pareri indicati nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975; si prevede che adeguata documentazione debba essere fornita per tempo a tutti i membri del Consiglio; si richiede che qualora il Ministro decida in maniera difforme dai pareri o dagli indirizzi del Consiglio nazionale o dei comitati di settore, abbia l'obbligo di motivare tale decisione con specifiche controdeduzioni.

Alle stesse finalità è ispirato l'articolo 4, che stabilisce, per le materie e per le opere di competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, che le funzioni sin qui svolte dal Consiglio superiore dei lavori pubblici siano direttamente svolte dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, che del resto ha al suo interno tutte le competenze tecniche e professionali a tale scopo necessarie.

Infine l'articolo 5 dispone che la nuova normativa si applichi già al Consiglio nazionale per il quale sono state effettuate le elezioni sin dalla fine del 1987 e che è in attesa dell'insediamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono aggiunti i seguenti commi:

«Per quel che riguarda le componenti elettive, le elezioni del nuovo Consiglio nazionale sono indette per una data che preceda di almeno due mesi la scadenza del Consiglio nazionale uscente. Sempre entro tale data vengono richieste le designazioni degli altri Ministeri, delle Regioni, dell'ANCI, dell'UPI, delle organizzazioni sindacali.

Il Consiglio nazionale può esercitare a titolo pieno tutte le sue funzioni - una volta che siano state effettuate le elezioni delle componenti elettive - anche solo con la partecipazione degli eletti e dei membri eventualmente già designati, anche qualora non siano state effettuate tutte le designazioni spettanti ad altri Ministeri, alle Regioni, all'ANCI, all'UPI, alle organizzazioni sindacali, al Ministro stesso. Sulla base di questa norma, una volta effettuate le elezioni di cui al precedente comma, il Ministro procede all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale entro un periodo compreso fra i quindici giorni precedenti e i quindici giorni successivi alla scadenza del Consiglio nazionale uscente. Gli enti e le istituzioni cui spettano una o più designazioni conservano il diritto di effettuarle anche successivamente.

Le riunioni del Consiglio nazionale sono valide, in seconda convocazione che deve essere prevista entro ventiquattro ore dalla prima, anche qualora non sia presente la maggioranza assoluta dei membri, il cui numero è calcolato sulla base di quanto è precisato dal precedente comma».

Art. 2.

1. Nel primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3

dicembre 1975, n. 805, le parole: «composti ciascuno di otto membri» sono sostituite dalle seguenti: «composti da un massimo di undici membri».

2. Il terzo comma dello stesso articolo 7 del decreto n. 805 del 1975 è sostituito dal seguente: «La composizione di ciascun comitato è determinata con decreto del Ministro. Essa deve in ogni caso prevedere la presenza nei comitati di settore, secondo le proprie competenze disciplinari o istituzionali, di tutti i membri eletti in rappresentanza del personale scientifico dell'Amministrazione, in rappresentanza dei docenti universitari, in rappresentanza degli istituti culturali compresi nella tabella prevista dalla legge 2 aprile 1980, n. 123».

Art. 3.

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono aggiunti i seguenti commi:

«L'acquisizione dei pareri del Consiglio nazionale sui programmi nazionali per i beni culturali e ambientali predisposti dall'Amministrazione, sui rapporti annuali di attività e di attuazione dei programmi, sugli schemi normativi e amministrativi generali, su tutte le altre questioni demandate al Consiglio da leggi e regolamenti, è obbligatoria per il Ministro.

Al fine di consentire al Consiglio nazionale un effettivo esercizio delle sue funzioni, i programmi nazionali predisposti dall'Amministrazione, i rapporti annuali di attività e di attuazione dei programmi, gli schemi normativi e amministrativi generali, gli altri documenti sui quali il Consiglio è chiamato ad esprimere parere o a redigere apposite relazioni, debbono essere forniti a ciascun membro del Consiglio con almeno venti giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione.

Qualora il Ministro decida in maniera difforme rispetto agli indirizzi, ai pareri, alle relazioni, alle proposte formulate dal Consiglio, ovvero, a quelle formulate, sulla base delle proprie specifiche competenze, dai comitati di settore di cui agli articoli 7 e 8, è tenuto a motivare tali decisioni con apposite controdeduzioni».

2. Alla lettera *d*) del primo comma dello stesso articolo 3 sono pertanto soppresse le parole «a richiesta del Ministro».

Art. 4.

1. Sono attribuite al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali tutte le competenze, per quanto concerne la materia dei beni culturali e ambientali e le opere relative a detti beni, fino ad oggi esercitate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

2. Nella legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni e integrazioni, la dizione: «Consiglio superiore dei lavori pubblici» è sostituita, per le materie di competenza dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, dalla dizione: «Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali».

3. Nell'articolo 18 della citata legge n. 1460 del 1942 sono aggiunte, in fine, le parole: «; non sono altresì soggette al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici le opere di competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali».

Art. 5.

1. La normativa di cui ai precedenti articoli si applica già al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali per il quale sono state effettuate le elezioni nel corso del 1987 e che deve ancora essere insediato.

